

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 282/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 74/CGF – RIUNIONE DELL'11 GENNAIO 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Fortunato Prof. Vincenzo, Mezzacapo Dr. Salvatore – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CATANIA/SAMPDORIA DEL 28.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 140 dell'11.12.2007)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 140 del 28.10.2007, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla società Calcio Catania S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva in relazione a deprecabili episodi occorsi al direttore sportivo ed al preparatore portieri della Soc. Sampdoria, squadra ospite nella partita Catania/Sampdoria del 28.10.2007. Ad avviso del Giudice Sportivo si versa nella fattispecie di cui all'art. 14 C.G.S., cioè di fatti violenti commessi in occasione della gara sia all'interno che all'esterno dell'impianto sportivo da cui derivi pericolo all'incolumità o danno alla persona. Invero, lo stesso Giudice Sportivo, nel graduare la sanzione, pone l'accento sulla costante e concreta attività di cooperazione con le forze dell'ordine svolta dal Catania Calcio. Va solo ricordato che il Giudice Sportivo ha operato sulla scorta degli accertamenti esperiti dai collaboratori della Procura Federale.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Catania Calcio, chiedendo in via principale l'annullamento della sanzione inflitta ed in via subordinata una sua significativa riduzione.

A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce in prima battuta l'assenza di qualunque riscontro probatorio alle dichiarazioni rilasciate da tesserati della società Sampdoria in merito ai presunti incidenti verificatisi prima della gara in oggetto nonché il carattere del tutto parziale ed unilaterale sia delle affermazioni medesime sia delle risultanze istruttorie dell'attività investigativa svolta dalla Procura Federale. In via subordinata, come già ricordato, la reclamante deduce eccessività e spropositatezza dell'ammenda comminata, attesa la sussistenza di svariate e significative circostanze attenuanti ex art. 13 C.G.S. completamente ignorate o, comunque non sufficientemente apprezzate dal Giudice Sportivo.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene sia infondata la domanda principale intesa all'annullamento della sanzione irrogata al Catania Calcio, dovendosi invece accogliere la subordinata richiesta di rimodulazione della sanzione medesima, che infatti appare congruo fissare in €10.000,00.

A giudizio di questa Corte, infatti, mentre non è affatto sostenibile la tesi dedotta in via principale, intesa a sostenere addirittura la mancanza di elementi atti a comprovare quanto accaduto avuto infatti riguardo ai compiuti accertamenti condotti dai collaboratori della Procura Federale, appare di contro fondata la pretesa volta alla riduzione dell'ammenda di cui trattasi. Ritiene, infatti, la Corte non sia stata adeguatamente valutata in sede di quantificazione dell'ammenda il ruolo e la collaborazione della dirigenza locale con le forze dell'ordine, pur richiamate dal Giudice Sportivo nella decisione di prime cure. Proprio la delicatezza della cd. responsabilità oggettiva impone, infatti, una attenta valutazione di quanto le Società approntano sia in chiave di prevenzione di fatti ed episodi il cui accadere origina la fattispecie della responsabilità oggettiva sia in termini di collaborazione intesa alla identificazione dei soggetti responsabili. Lo stesso regolare svolgimento della gara depone, da ultimo, nel senso della opportunità di una congrua riduzione dell'ammenda.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2008 AL CALCIATORE ESPOSITO DENNIS SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM "TROFEO GIACINTO FACCHETTI" TRIESTINA/INTER DEL 15/16.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 148 del 19.12.2007)

La F.C. Internazionale Milano s.p.a. ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 148 del 19.12.2007 con la quale è stata irrogata la squalifica fino a tutto il 28.2.2008 al calciatore Esposito Dennis che, nel corso della gara Triestina-Inter del 15.12.2007 del Campionato Primavera, dopo essere già stato espulso per doppia ammonizione, ha tenuto un comportamento irrispettoso, ingiurioso e minaccioso nei confronti dell'arbitro e del suo assistente.

Con il reclamo la società chiede, in primis, la riduzione della pena evidenziando l'eccessiva gravosità della stessa e, in subordine, l'applicazione della sospensione condizionale della sanzione quanto meno per una parte della pena irrogata.

Il reclamo merita un parziale accoglimento.

Il fatto contestato è particolarmente grave in quanto dal referto dell'arbitro risulta che Esposito dopo essere stato espulso dalla gara per doppia ammonizione (gioco falloso e proteste nei confronti dell'arbitro), con fare ostile, si è avvicinato al volto dell'arbitro ingiuriandolo ripetutamente e minacciandolo, inoltre, prima di uscire dal campo di gioco ha rivolto espressioni minacciose e offensive anche all'assistente dell'arbitro.

Ciò nonostante il Collegio, rileva che va valutato il comportamento precedente e successivo al fatto contestato. Il calciatore, infatti, era privo di precedenti nella attuale stagione sportiva e ha riconosciuto nel corso del dibattimento la sua responsabilità e la gravità dei fatti. Va anche tenuto presente la giovanissima età del calciatore nonché la circostanza che una così lunga squalifica può pregiudicare seriamente la carriera calcistica del calciatore.

Tutto ciò premesso appare equo ridurre il periodo di squalifica irrogata fino a tutto il 10.2.2008.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Internazionale 1908 di Milano riduce la sanzione della squalifica inflitta a tutto il 10.2.2008.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Maiello Dr. Umberto, Del Vecchio Avv. Paolo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

3) RICORSO DELL’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/GROSSETO DEL 18.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007, il Giudice Sportivo Nazionale applicava all’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 *“a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo della gara per circa due minuti.*

Il direttore di gara, nel rapporto relativo alla partita disputata tra il Bologna ed il Grosseto in data 18.12.2007, aveva infatti evidenziato che *“un’ora prima dell’inizio della gara, alla presentazione delle divise da gioco, il dirigente del Grosseto dichiarava di essere in possesso solo della divisa rossa o nera e di non avere nessun altro tipo di divisa da gioco ufficiale come dichiarato sulla lista comunicata alla Lega Calcio. Quindi il nostro invito ad indossare un’altra divisa veniva negato. Durante l’intervallo mi veniva comunicato dai giocatori del Grosseto che avevano una muta di divise da gioco bianca, che poi hanno indossato nel secondo tempo. Quando ho chiesto spiegazioni ai dirigenti del Grosseto mi hanno risposto che non erano a conoscenza dell’esistenza di una muta bianca come loro divisa di gioco ufficiale. A seguito di ciò il 2° tempo è cominciato con 2 minuti di ritardo”.*

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società del Grosseto, chiedendo l’annullamento e/o la revoca della suddetta sanzione.

A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce che il ritardo in contestazione non è addebitabile al club, dal momento che il “Grosseto”, in occasione della gara in questione, si era dichiarato disponibile ad indossare una delle due divise da gioco tempestivamente comunicate alla Lega Nazionale Professionisti nel numero minimo (2) consentito dal relativo regolamento.

Ciò nondimeno, la terna arbitrale aveva sollecitato il Grosseto ad indossare una divisa diversa da quelle esibite, evidentemente reputando confondibili con i colori sociali dell’altra squadra sia quelli della prima maglia (maglia rossa con banda bianca) che quelli della seconda maglia (rossa con banda bianca).

Pur non essendovi tenuta, la società ricorrente, durante l’intervallo, reperì una divisa (non ufficiale) di colore bianco ed acconsentì, sempre dietro espressa richiesta dell’arbitro, a farla utilizzare dalla propria squadra nel prosieguo di gara.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia fondato.

Giusta quanto anticipato in premessa, il ritardo (pari a due minuti) sull’inizio della seconda frazione della gara disputata, in data 18.12.2007, tra il Bologna ed il Grosseto è stato addebitato all’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. a cagione del tempo impiegato dalla suddetta società per reperire una divisa da gioco diversa da quelle (in numero di due) disponibili.

A giudizio di questa Corte, il comportamento tenuto dalla società del Grosseto appare pienamente coerente con la normativa di settore, che disciplina in maniera chiara gli adempimenti esigibili, in subiecta materia, dalle società che partecipano alle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti.

Ed, invero, il “Regolamento delle divise da gioco”, all’art. 2 comma 1, espressamente prevede che *“ogni società deve disporre di una prima divisa da giuoco, con i propri colori ufficiali, che dovrà essere utilizzata nelle partite interne ed in tutte le partite esterne in cui non vi sia confondibilità di*

colori con la squadra avversaria, e di una seconda divisa (o eventualmente altre), che dovrà essere notevolmente diversa ed in contrasto con la prima”.

Il chiaro contenuto precettivo della disposizione de qua consente di perimetrare compiutamente gli obblighi prescritti a carico delle singole società, che restano tenute – alla stregua della divisata normativa - a dotarsi di almeno due divise da gioco.

Di contro, l’inclusione nel relativo elenco di mute aggiuntive (rispetto alla suddetta dotazione minima) viene rimessa alla libera scelta delle società medesime e l’opzione di non avvalersi di tale facoltà resta evidentemente non suscettiva di sindacato.

Trova, dunque, diretto conforto nella piana lettura della suindicata disposizione il costrutto giuridico della società reclamante, che ha dedotto l’inesigibilità della richiesta di sostituzione delle divise da gioco ufficiale con altra muta non dichiarata, all’inizio della stagione, alla Lega Nazionale Professionisti.

Ed invero, alla stregua delle risultanze documentali in atti, è emerso che l’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. , in piena coerenza con le richiamate prescrizioni regolamentari, comunicava alla Lega Nazionale Professionisti, all’inizio della stagione, le proprie divise ufficiali, vale a dire:

a) una prima divisa (1^a maglia) da indossare nelle gare casalinghe: maglia rossa con banda bianca, calzoncini rossi, calzettoni rossi;

b) una seconda divisa (2^a maglia) da utilizzare nelle gare in trasferta: maglia nera con banda bianca, calzoncini neri, calzettoni neri.

La società ricorrente non si avvaleva, invece, della facoltà – pur prevista dal relativo regolamento – di indicare ulteriori divise da gioco, in aggiunta cioè a quelle minime (in numero di due) espressamente prescritte e da ritenersi obbligatorie.

Acclarato ciò, è di tutta evidenza che non era predicabile, nei confronti della società ricorrente, la pretesa di far indossare alla propria squadra una muta (di colore bianco) diversa da quelle ricomprese nella dotazione ufficiale, resa disponibile per la gara con il Bologna ma ritenuta non idonea dall’arbitro.

Ciò nondimeno, mentre il primo tempo era stato giocato con la divisa da trasferta (vale a dire con la maglia nera con banda bianca), la società reclamante si è fattivamente adoperata per soddisfare le richieste del direttore di gara, procurandosi, durante l’intervallo, una divisa non ufficiale (da allenamento), che è stata poi indossata nel prosieguo di gara.

Alla stregua di quanto evidenziato, alcun addebito può, dunque, essere mosso alla società reclamante in ordine al ritardo accumulato per il compimento delle suddette operazioni ovvero per le spiegazioni che la detta società è stata chiamata a fornire all’arbitro, essendo la condotta complessivamente tenuta, non solo pienamente coerente con la disciplina di riferimento, ma anche manifestamente collaborativa con le decisioni assunte dal direttore di gara.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, s’impone l’annullamento della sanzione disciplinare inflitta alla società del Grosseto, con conseguente restituzione della tassa reclamo.

Vale in aggiunta evidenziare che il gravame in epigrafe reca, altresì, al punto 2, ulteriori motivi di doglianza, irritualmente articolati avverso altra decisione – non collegata a quella sopra esaminata - assunta sempre dal Giudice Sportivo Nazionale e resa pubblica con il medesimo Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007.

Con tale ulteriore decisione sono state, invero, comminate all’allenatore Stefano Pioli dell’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. le sanzioni della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 2.000,00 *per aver, al termine della gara* (del 18.12.2007 tra il Bologna ed il Grosseto), *rivolto un’espressione ingiuriosa all’arbitro, invitando provocatoriamente l’Assistente a prenderne atto; infrazione rilevata dal medesimo Assistente.*

A giudizio della Corte, le censure proposte dalla società del Grosseto avverso tale ultima decisione non possono trovare ingresso nel presente giudizio.

Ed invero, il gravame in epigrafe, così come la rituale dichiarazione di preannunzio, sono stati spediti – giusta quanto sopra osservato – avverso, anzitutto, la sanzione dell’ammenda di €2.000,00, inflitta all’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. *“a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo della gara per circa due minuti, sicchè non è possibile utilizzare*

il medesimo ricorso anche per veicolare una nuova ed aggiuntiva impugnazione proposta avverso altra decisione non legata alla prima da alcun collegamento e, dunque, attinente ad un illecito disciplinare diverso.

La necessità di evitare confusione tra controversie del tutto diverse induce a ritenere predicabile anche nel procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva il principio generale che fa divieto di promuovere azioni cumulative, imponendo, di converso, che il ricorso sia diretto contro un solo atto.

In definitiva, non vi è luogo a provvedere sull'impugnazione aggiuntiva presentata dal Grosseto avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore Stefano Pioli.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL CALCIATORE PIOLI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BOLOGNA/GROSSETO DEL 18.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti applicava all'allenatore Stefano Pioli dell'U.S. Grosseto F.C. S.r.l. le sanzioni della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e l'ammenda di € 2.000,00 *“per aver, al termine della gara (del 18.12.2007 tra il Bologna ed il Grosseto) rivolto un'espressione ingiuriosa all'arbitro, invitando provocatoriamente l'Assistente a prenderne atto; infrazione rilevata dal medesimo Assistente”*.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, limitatamente al capo in cui prevede (in aggiunta alla sanzione della squalifica) l'ulteriore sanzione dell'ammenda, l'allenatore Stefano Pioli, con atto del 19.12.2007, ha preannunciato reclamo, chiedendo, al contempo, di ricevere gli atti di gara.

Alla suddetta interlocutoria comunicazione non ha poi fatto seguito la proposizione del relativo atto di gravame.

Né, ai suddetti fini, possono essere utilizzati i motivi di doglianza articolati dalla società di appartenenza (U.S. Grosseto F.C. S.r.l.), che ha proposto, in proprio, un distinto reclamo, recante – in uno ad altra contestazione - anche l'impugnativa della decisione in argomento.

In ragione di quanto evidenziato il reclamo preannunciato da Stefano Pioli – cui non ha fatto seguito la proposizione di specifici motivi di doglianza - va dichiarato inammissibile.

Mette poi conto evidenziare che, a norma dell'art. 33 comma 6 C.G.S., i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa.

Inoltre, il successivo comma 13 prevede che *“le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso”* e, dunque, anche nelle ipotesi – com'è quella in esame – di inammissibilità.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni il reclamo preannunciato va dichiarato inammissibile e, per l'effetto, va ordinato l'incameramento della tassa cui resta tenuto il tesserato Stefano Pioli;

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37, comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pioli Stefano e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5) RICORSO DEL CALCIATORE DIAW DOUDOU AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE SEGUITO GARA AVELLINO/CESENA DEL 18.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore Diaw Doudou la sanzione della squalifica per 3 giornate e € 500,00 di ammenda, scaturita da *“doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra, per avere, al 48’ del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto all’arbitro un’espressione ingiuriosa”*.

Trattasi, pertanto, di sanzione composta, in quanto formata da una giornata di squalifica per somma di ammonizioni nell’ambito della stessa partita e altre 2 giornate per la frase irrispettosa rivolta all’arbitro al momento dell’espulsione.

Il tutto aggravato dal fatto che il Doudou era capitano del Cesena.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il Doudou, all’uopo contestando in particolare le 2 giornate di squalifica derivanti dalla frase irrispettosa, peraltro non smentita, rivolta all’arbitro.

Sugli altri due punti, vale a dire l’ammenda e l’altra giornata di espulsione non ha svolto difese, prestando acquiescenza alla statuizione di prime cure.

Il Doudou, quindi, a fronte del riconoscimento dell’espressione avuta nei confronti dell’arbitro, contesta l’“abnormità” della sanzione di tre giornate effettive complessivamente (1 giornata di squalifica derivata “automaticamente” da quanto previsto dal comma 10 dell’art. 19 C.G.S. più la sanzione di € 500,00 di ammenda e da ulteriori due giornate per le espressioni avute con l’arbitro e concretizzatesi soprattutto nell’aver rivolto allo stesso la frase, ripetuta per due volte *“sei scarso, sei scarso!”*).

Tale espressione, per il Doudou non rappresenterebbe un’espressione ingiuriosa, per lo meno secondo quanto previsto dall’art. 594 c.p., in quanto sarebbe stata una mera critica rivolta all’operato dell’arbitro, senza alcuna volontà di offendere il decoro dello stesso.

Il Giudice di prime cure male avrebbe interpretato, quindi, secondo il reclamante, l’art. 19 comma 4, C.G.S., laddove prevede la squalifica per 2 giornate in caso di *“condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara”*.

Conclude per la riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate con conferma dell’ammenda di € 500,00 ovvero per la riduzione da tre a due con inasprimento della sola ammenda.

Il reclamo è fondato e, per l’effetto, va accolto per le seguenti considerazioni in diritto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, esattamente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata.

Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che l’atteggiamento assunto da parte del calciatore non può essere catalogato in modo certo tra i comportamenti ingiuriosi veri e propri, ma rientra sicuramente tra quelli irrispettosi di cui parla espressamente l’art. 19 comma 4 lett. a).

Il ripetere per due volte l’espressione *“sei scarso”* rappresenta un giudizio di merito assolutamente irrispettoso per chi in quel momento esercita professionalmente il ruolo di arbitro.

Rispetto ad altri epiteti di altri casi riportati dalla difesa del reclamante appare addirittura più offensivo il *“sei scarso”* di Doudou rispetto al *“sei ridicolo”* di Dossena nella partita Roma/Udinese del 2.12.2007.

Oltre tutto tale espressione è stata reiterata.

Detto questo, v’è anche, però, da sottolineare come la fattispecie in questione non integri in tutto e per tutto quanto prescritto dalla lett. a) del comma 4 sopra citato, perché lì si parla espressamente di condotta antisportiva associata (vi è la congiunzione e) con la condotta ingiuriosa o irrispettosa.

Ebbene qui la condotta andrebbe qualificata come antisportiva, ma qualche dubbio residuerebbe sull’avverbio *“gravemente”*: al di là del grave giudizio espresso nei confronti dell’arbitro, v’è da precisare che il calciatore stava uscendo dal campo, già in espiazione della espulsione per doppia ammonizione (seconda ammonizione originata da proteste nei confronti di altro calciatore).

Pertanto l’espressione rivolta all’arbitro va correttamente analizzata come episodio a sé stante e come tale può qualificarsi tra gli atteggiamenti antisportivi, ma non di grave entità, anche perché

accompagnato da un atteggiamento irrispettoso (più che irrispettoso come sostiene il reclamante), ma, in ogni caso, non ingiurioso.

I precedenti citati dalla difesa di Doudou sono indubbiamente, in alcuni casi, anche più gravi della fattispecie in trattazione e il fatto che in quelle occasioni ci si sia orientati per una qualche forma di riduzione testimonia l'orientamento di questa Corte su tali episodi.

Pertanto, in accoglimento di quanto chiesto dal Doudou, si ritiene di riformulare in questo modo il quadro sanzionatorio: confermare, ai sensi dell'art. 19 comma 10 C.G.S, la giornata di squalifica per l'espulsione a seguito di doppia ammonizione, ridurre da 2 ad 1 la sanzione per la frase irrispettosa diretta all'arbitro, aggiungendo, però, in luogo della giornata di squalifica, un'ulteriore ammenda di € 2.500,00 e confermare l'altra ammenda di € 500,00 per l'aggravante derivante dalla condizione di capitano della squadra.

In definitiva 1 giornata per l'espulsione, 2 giornate più €2.500,00 per la frase irrispettosa, € 500,00 per l'aggravante di essere capitano

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Diaw Doudou e, per l'effetto, ridetermina la sanzione complessiva in 2 giornate di squalifica e nell'ammenda di € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

6) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MARCELO ZALAYETA, SEGUITO GARA NAPOLI/TORINO DEL 23.12.2007, A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 155 del 24.12.2007)

“ORDINANZA

La C.G.F. preso atto delle eccezioni formulate dal rappresentante della Procura Federale in merito all'ammissibilità del filmato, relativo alla vicenda dedotta in controversia, acquisito dalla ricorrente nel sito internet “Youtube”;

ritenuta l'eccezione meritevole di accoglimento, in quanto:

- a tenore dell'art. 35, comma 1.2, C.G.S., gli Organi di Giustizia hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati “riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale”;

- a tenore dell'art. 35, comma 1.3, secondo paragrafo, la ricorrente aveva facoltà di depositare presso l'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale una richiesta per l'esame di “filmato di documentata provenienza”;

- che le immagini provenienti dal sito “Youtube”, anche a tenore dei “termini d'uso” del sito (in particolare, il punto 8.3), depositati dalla Procura Federale al dibattimento, non offrono le garanzie di “documentata provenienza” di cui alla menzionata disposizione regolamentare, da considerare “speciale” rispetto alle altre dettate sui mezzi di prova, non essendo a tutt'oggi nota, peraltro, l'originaria fonte di provenienza del filmato e tale non potendo considerarsi, per sua natura, il sito predetto

**PER QUESTI MOTIVI
ACCOGLIE**

l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Procura Federale e dichiara inammissibile – quale mezzo di prova – il filmato prodotto dalla ricorrente in data odierna.

Roma, 11 Gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea”

La Corte di Giustizia Federale

- sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avvocato Sciacchitano ed il patrono della reclamante avvocato Grassani;
 - letti gli atti;
 - presa visione dei filmati della RAI e di SKY relativi alla vicenda dedotta in controversia;
 - dichiarato inammissibile, con separata ordinanza, il mezzo di prova dedotto dalla reclamante al dibattimento;
- ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al n. 242 del registro di Segreteria, instaurato con il reclamo proposto dalla S.S.C. Napoli avverso al decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 155 del 24.12.2007, con la quale è stata inflitta al calciatore Marcelo Zalayeta la squalifica per due giornate effettive di gara, per condotta gravemente antisportiva tenuta nella gara del Campionato di Serie A Napoli – Torino del 23.12.2007;

RITENUTO CHE

dall’esame dei filmati in premessa è emerso che, nell’azione contestata a seguito della quale il direttore di gara ha assegnato al Napoli un calcio di rigore, lo Zalayeta – presunta vittima del fallo di gioco – ha manifestato un’innaturale caduta seguita al superamento del portiere avversario proteso in tuffo;

in base a siffatta circostanza – avvenuta, peraltro, quando il pallone del quale il calciatore aveva già perduto il controllo (e quindi non più giocabile) si dirigeva velocemente verso la linea di fondo – la caduta non è stata provocata dal contatto con il portiere avversario, bensì da un’autonoma perdita di equilibrio da parte dello Zalayeta, che ha accentuato notevolmente l’irregolare sviluppo della sua corsa;

in virtù di tale manifestazione della condotta risultano integrati i requisiti minimi della “evidenza della simulazione” di cui alla fattispecie delineata dall’art. 35, comma 1.3, IV paragrafo, punto 1), C.G.S.; pertanto, la sanzione della squalifica per due giornate inflitta dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti al tesserato è congrua alla previsione dell’art. 19, comma 4, lettera a), C.G.S. e deve essere confermata in questa sede;

PER QUESTI MOTIVI

RESPINGE

il reclamo della S.S.C. Napoli avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Com. Uff. n. 155, in data 24.12.2007 e, per l’effetto, conferma la sanzione della squalifica del calciatore Marcelo Zalayeta (S.S.C. Napoli) per due giornate effettive di gara.

Roma, lì 11 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

4° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Cerini Dr. Francesco, Leoni Dr. Roberto, Maiello Dr. Umberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

7) RICORSO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE BEGHETTO LUIGI SEGUITO GARA TREVISO/BARI DEL 15.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007)

Con tempestivo ricorso 27.12.2007 il calciatore Beghetto Luigi, tesserato in favore del Treviso F.C. 1993 S.r.l., partecipante al Campionato Nazionale di Serie B, proponeva gravame avverso la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara, ammonizione ed ammenda di € 2.000,00 inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti a seguito della gara Treviso/Bari del 15.12.2007 (Delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007).

Con i motivi scritti il Beghetto ha negato di avere proferito le frasi ingiuriose refertate dal 1° assistente signor Franzi e, a riprova di ciò, ha eccepito ulteriormente che alcunché era stato riferito dal 2° assistente, dal quarto ufficiale e dal Direttore di gara che, a detta del signor Franzi, non era presente al momento della rilevata condotta.

Ha sottolineato, altresì, che di norma gli Ufficiali di gara, sia prima dell’inizio che al termine della stessa, entrano ed escono dal terreno di gioco contestualmente, accompagnati, ex art. 65 N.O.I.F., dal dirigente incaricato all’assistenza degli stessi.

Ha eccepito, pertanto, che, pur ammettendo per assurdo di avere tenuto la condotta addebitatagli, non vi è la prova che si fosse riferito all’arbitro.

In presenza, quindi, di una quadro probatorio carente oltre che contraddittorio, ha concluso per l’accoglimento del proposto gravame.

Alla fissata udienza dell’11.1.2008 è comparso il difensore Avv. Salvatore Raciti, che ha illustrato i motivi scritti, ed il Beghetto, che, a domanda di questa Corte di Giustizia, ha riconosciuto che l’arbitro signor Tommasi Dino, che aveva diretto la gara Treviso/Bari del 15.12.2007, aveva in precedenza diretto anche Spezia/Treviso del 27.10.2007, conclusasi con il risultato di 4-2 (rectius 5-2).

Ciò premesso la Corte osserva preliminarmente che, ex art. 35, comma 1.1 C.G.S., i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ne consegue, quindi, che il contenuto del rapporto del 1° assistente arbitrale signor Franzi Ettore, il quale ha riferito che il Beghetto Luigi, aveva inveito nei confronti del collega arbitro, ancora non presente negli spogliatoi, costituisce prova a suo carico che correttamente è stata disciplinarmente sanzionata dal Giudice Sportivo.

Osserva, infine, la Corte, contraddicendo l’assunto del Beghetto, che al termine della gara, seguendo una prassi consolidata, l’uscita dal terreno di gioco avviene come segue:

- 1) 1° assistente che precede le squadre,
- 2) arbitro e quarto ufficiale,
- 3) 2° assistente in chiusura.

Il che da ragione del fatto che il Franzi, 1° assistente, non essendo ancora giunto negli spogliatoi il direttore di gara, fu testimone del comportamento antidisciplinare tenuto dal Beghetto che gridando proferì ripetutamente la frase “è stato scandaloso è la seconda volta che ci fa perdere...”.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

8) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE INFLITTA FINO AL 31.01.2008 NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE SIG. MASSIMO

CELLINO E DELL'AMMENDA DI EURO 6.000,00 INFLITTA ALLO STESSO CELLINO ED ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE: DELL'ART. 5, COMMA 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 20.12.2007)

La società Cagliari Calcio S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale pubblicato sul Com. Uff. n. 21/CDN il 20.12.2007 con la quale è stata inflitta la sanzione dell'inibizione fino al 31.1.2008 e l'ammenda di €6.000,00 nei confronti del Presidente del C.D.A. signor Massimo Cellino, nonché l'ammenda di €6.000,00 alla Cagliari Calcio S.p.A. per aver il signor Massimo Cellino, nonché la Cagliari Calcio S.p.A., per responsabilità diretta, espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Giudice Sportivo, nonché delle Istituzioni Federali nel loro complesso.

Difatti, il signor Massimo Cellino, aveva affermato, attraverso il sito ufficiale della società, che la chiusura della curva avrebbe reso *“il Giudice complice del gesto disonesto”* e, anziché punire il colpevole, avrebbe penalizzato i tifosi, con ciò denigrando l'operato del Giudice Sportivo e delle Istituzioni Federali nel loro complesso.

In udienza, il rappresentante della società ricorrente, Avv. Grassani, rinuncia alla richiesta in via principale dell'annullamento e/o revoca della sanzione dell'inibizione fino al 31.1.2008 irrogata nei confronti del Presidente della società, signor Massimo Cellino, nonché dell'annullamento e/o della revoca della sanzione delle ammende di €6.000,00 ciascuno inflitte rispettivamente alla società e al signor Massimo Cellino.

Ribadisce, nella stessa sede, il solo accoglimento della domanda in via subordinata e cioè:

- riduzione della sanzione dell'inibizione inflitta al Presidente del C.d.A., signor Massimo Cellino, al pre-sofferto;
- riduzione di entrambe le ammende comminate da €6.000,00 a €2.500,00 somma già indicata nella richiesta del Procuratore Federale nel giudizio dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale.

Questa Corte di Giustizia Federale,

- considerando che il signor Cellino Marco non ha rilasciato alcuna intervista diretta ad organi di stampa, in quanto le frasi dello stesso risultano pubblicate sul sito internet della società;
- pur rilevando l'avvenuto uso di una espressione oggettivamente infelice, come del resto ammesso anche dalla stessa parte ricorrente, va considerato, altresì, che la portata delle affermazioni lesive è stata oggettivamente rettificata, almeno in parte, mediante pubblicazione tempestiva di comunicazione sullo stesso sito della società.

Per questi motivi la C.G.F. la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio di Cagliari e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione al pre - sofferto e le ammende inflitte ad €2.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 9 Ottobre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete